



REPUBBLICA ITALIANA 84/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60176** del registro di segreteria, proposto dall'**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it , e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti,

contro

omissis, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, residente a *omissis* (*omissis*), c.a.p. *omissis*, Via *omissis*, non costituita;

avverso

la sentenza n. 799/2021 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 6 luglio 2021.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Sergio Preden per l'Inps; nessuno è comparso per *omissis*.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 2 agosto 2022, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva accolto il ricorso in primo grado formulato dall'attuale appellata tendente ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, mediante dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 65/2015, convertito in l. n. 109/2015, per contrasto con gli artt. 136, 36, 38 e 3 Cost..

La sentenza impugnata ha riconosciuto la rivalutazione per gli

anni 2012/2013 sul trattamento pensionistico, in applicazione delle percentuali previste dall'art. 25-bis aggiunto alla legge n. 214/2011 dal d.l. n. 65/2015.

L'istituto previdenziale appellante ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione dell'art. 101 del codice di giustizia contabile; mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; mancata delibazione dell'eccezione di avvenuto pagamento; omesso esame di un punto decisivo della controversia; difetto di interesse all'azione; violazione dell'art. 100 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 del codice di giustizia contabile.

In particolare, l'Inps ha evidenziato che il Giudice territoriale non ha tenuto in considerazione la circostanza, oggetto di eccezione in primo grado, che la ricorrente aveva già ottenuto, con la rata di pensione del 08/2015, i benefici di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e pertanto, null'altro le competeva avendo già ottenuto tutto quanto alla stessa spettante.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del presente gravame e, per l'effetto, la riforma dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

L'appellata non si è costituita nel giudizio di appello.

All'odierna udienza del 22 febbraio 2024, la difesa dell'Inps ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Occorre vagliare, preliminarmente, la regolare costituzione del contraddittorio, non essendo costituita l'appellata. Al riguardo, la Sezione rileva che l'atto di appello e il decreto di fissazione d'udienza risultano notificati dall'Istituto previdenziale al procuratore costituito nell'ambito del giudizio di primo grado, mediante pec rispettivamente del 27 luglio 2022 e del 31 ottobre 2023. È dichiarata pertanto la contumacia dell'appellata, in quanto non costituita nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio.

Va, ancora in via preliminare, verificata l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

La sentenza impugnata ha basato l'accoglimento della domanda giudiziale su una norma attinente alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici ("art. 25 bis, aggiunto alla legge 214/2011 dal D.L. 65/2015"; *rectius* art. 24, comma 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 21 maggio

2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109), sul presupposto che alla pensionata non fossero stati riconosciuti gli aumenti disposti dalla predetta normativa.

La pensionata ha lamentato nel ricorso di primo grado, depositato il 25 maggio 2017, una asserita illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative contenute nell'art. 1 del d.l. 65/2015, convertito con modificazioni dalla legge 109/2015, per dare esecuzione alla pronuncia n. 70/2015 della Corte costituzionale, chiedendo, previa declaratoria di non manifesta infondatezza, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale stessa e di accertare il diritto del ricorrente a percepire la riliquidazione del trattamento in godimento, con vittoria delle spese.

Il Giudice di primo grado, pur avendo richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 250 del 1° dicembre 2017 (sopravvenuta in corso di giudizio), non ha tenuto conto di quanto eccepito dall'Inps in ordine alla circostanza che la pensionata non poteva usufruire dei benefici della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 poiché risultava titolare di trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo.

La parte appellante ha lamentato quindi la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la mancata delibazione dell'eccezione di avvenuto pagamento, oltre che l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente accolto integralmente la domanda giudiziale.

La materia in contenzioso attiene al riconoscimento del diritto a percepire la rivalutazione del trattamento pensionistico, in ragione dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità dell'art. 24, comma 25, del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, avvenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015. In materia è *medio tempore* intervenuto il d.l. 65/2015, convertito con modificazioni dalla legge 109/2015, che all'art. 1 prevede che la rivalutazione automatica sia riconosciuta per intero per i trattamenti sino a tre volte il minimo INPS, al 40% per i trattamenti tra tre e quattro volte il minimo INPS, al 20% per i trattamenti tra quattro e cinque volte il minimo INPS; al 10% per i trattamenti tra cinque e sei volte il minimo INPS e sia esclusa per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, con ulteriori limitazioni riguardo al recupero degli anni 2012 e 2013 per i titolari di pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS, secondo cui la rivalutazione è riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento ed a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

Il punto di diritto sul quale occorre pronunciarsi concerne il sistema di perequazione introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 65/2015, convertito dalla l. n. 109/2015, in relazione alla sua conformità con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70/2015 di accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata avverso l'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011; quest'ultima disposizione aveva introdotto il c.d. "blocco"

delle perequazioni pensionistiche a partire dal 1° gennaio 2012.

In concreto occorre valutare se le nuove disposizioni oggetto di doglianza, in particolare l'art. 1 del predetto d.l. n. 65/2015, siano a loro volta conformi al dettato costituzionale.

Sullo specifico punto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 250 del 1° dicembre 2017, pubblicata in G.U. n. 49 del 6 dicembre 2017, ha respinto le censure di incostituzionalità del d.l. n. 65/2015 in tema di perequazione delle pensioni, mediante il quale il legislatore ha inteso dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015. La Corte stessa ha ritenuto che - diversamente dalle disposizioni del decreto legge n. 201/2011 dichiarate illegittime dalla sentenza n. 70/2015 - la disciplina prevista dal d.l. n. 65/2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.

Essendosi espresso il Giudice delle leggi in modo chiaro ed inequivoco negli anzidetti termini, e tenuto conto che la normativa di che trattasi ha superato il vaglio di legittimità costituzionale a cui era stata sottoposta, la domanda giudiziale introdotta in primo grado è quindi giuridicamente infondata. Di conseguenza, l'appello dell'Inps è fondato, in quanto il comportamento dell'Istituto previdenziale è esplicitamente e correttamente basato sugli effetti delle sentenze della Corte costituzionale nn. 70/2015 e 250/2017, non potendo la pensionata, sulla base delle allegazioni documentali fornite dall'Inps, usufruire dei benefici della sentenza della Corte

costituzionale n. 70/2015, poiché risultava titolare di trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo, come stabilito dalla normativa vigente in materia, interpretata in sede di scrutinio di legittimità costituzionale.

Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va accolto. Considerato il contenuto della pretesa fatta valere, avente a suo tempo carattere di assoluta novità, tale da rendere necessaria l'attesa della pronuncia in materia da parte della Corte costituzionale, successivamente intervenuta mediante la citata sentenza n. 250/2017, le spese di difesa possono essere compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.; non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio proposto dall'INPS nei confronti di *omissis* ed iscritto al n. **60176** del registro di segreteria, accoglie l'appello, in riforma della sentenza impugnata,

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 18/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi